

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - impugnazione (provvedimenti in pendenza del giudizio) - condizioni - Impugnazione del riconoscimento del figlio effettuato da uno dei genitori - Azione esperita dal terzo interessato - Figlio maggiorenne al momento dell'azione - Valutazione del giudice - Bilanciamento tra "favor veritatis" e interesse concreto del figlio - Necessità - Fattispecie.

Nell'azione, intrapresa dal terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio, il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale del riconosciuto, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento ed all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva operato tale bilanciamento, in un caso in cui l'azione ex art. 263 c.c. era stata esperita dalla moglie di colui che aveva effettuato il riconoscimento, il quale si era limitato ad aderire alla domanda, senza che al giudizio avesse preso parte l'altro genitore che aveva operato il riconoscimento del figlio oramai ultraquarantenne).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022 (Rv. 664158 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0163

Corte

Cassazione

3252

2022